

DELIBERA N. 146/10/CSP

Ordinanza-ingiunzione alla Società P.t.p. s.r.l. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “televita”) per la violazione del combinato disposto dell’articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 3, comma 2, del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/csp del 26 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come modificato dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’atto in data 22 dicembre 2009 n. 165/09/DICAM – PROC. 2023/MC della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 22 marzo 2010, con il quale è stata contestata alla società PTP S.r.l., con sede legale in Roma (00185), Via Parigi 17, esercente l’emittente per la radiodiffusione

televisiva in ambito locale “Televita”, la violazione del combinato disposto dell’articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, e dell’articolo 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni, per aver trasmesso televendite di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, in fasce orarie non consentite, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, in data 22 aprile 2009 tra le ore 10:03 circa e le ore 14:45 circa; in particolare si è rilevato sul predetto canale che in tale giorno è andato in onda un programma di televendite di servizi di pronostici del gioco del lotto denominato “*Il lotto di Romeo Torti*”, senza che sia chiaramente leggibile la scritta “televendita”, nel corso del quale il presentatore ha continuamente invitato i telespettatori a comporre la numerazione telefonica con tariffazione a sovrapprezzo 899.00.90.87 mostrata in sovrapposizione per tutta la durata del programma unitamente alla numerazione telefonica, sempre a sovrapprezzo, 899.00.22.37, al fine di conoscere i numeri del lotto da giocare alla prossima estrazione; in particolare:

- dalle ore 10:03 (quindi di nuovo dalle ore 13:45) il presentatore Romeo Torti descrive per diversi minuti i risultati delle ultime estrazioni, quindi alle ore 10:12-10:13 (quindi di nuovo alle ore 13:54-13:55) annuncia: *“Io stamattina ho una grandissima novità, una grandissima previsione che ovviamente andremo a giocare per il prossimo concorso. (...) Ma io vi dico di fare molta attenzione, perché Romeo Torti vi ha preparato per il prossimo concorso una previsione molto, ma molto interessante. Una previsione che andrete a giocare con il numero 90, una previsione davvero particolare. (...) Chi vuole la previsione, chi è interessato a prendere la previsione la trova sul codice di sempre, sull’899.00.90.87. (...) Signori, vi dico una cosa solamente! Il metodo “ambo esclusivo”, il metodo che ci ha fatto vincere spesso e volentieri. Ebbene, io vi dico perché per il prossimo concorso abbiamo una previsione micidiale, attenzione all’ambo secco del 90! Voi sul servizio trovate anche un terno secco del 90.”*;
- alle 10:13 (quindi di nuovo alle ore 13:56) compare una scritta in sovrapposizione (di seguito, la Scritta) a tutto schermo *“Propongo l’ambo esplosivo – 1 solo ambo – il 90 – davvero speciale – da puntare subito – 1 ambo micidiale – chiama ora – 899.00.90.87”*, mentre il Torti continua a promuovere verbalmente il servizio, ad esempio dicendo alle ore 10:17 (quindi di nuovo alle ore 13:59), sempre con la medesima Scritta in sovrapposizione: *“Anche chi non può spendere molto può prendere questa previsione. Qui non stiamo parlando di spendere 50-60 euro, qui anche chi non ha grandi possibilità economiche può giocare questa previsione.”*;

- alle ore 10:18 (quindi di nuovo alle ore 14:00) il Torti torna in video, sempre con le citate numerazioni a sovrapprezzo in sovrappressione, e alle ore 10:22 (quindi di nuovo alle ore 14:04) dice: *“Vi do la mia parola. (...) Sapete che ho sempre mantenuto quello che vi vengo a dire perché a me piace rischiare, signori, perché una persona che viene a proporre il lotto, non è come vendere orologi o magari tante altre cose: dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, perché io sono consapevole che voi andate a spendere dei soldi, ma sono altrettanto consapevole che voi avete vinto, anche senza spendere niente, con il 16 regalato in diretta. (...) Ora io mi prendo la mia responsabilità, e vi dico: attenzione all’ambo secco!”*;
- alle ore 10:23 (quindi di nuovo alle ore 14:05) torna la Scritta in sovrappressione per chiamare l’899.00.90.87 mentre il Torti continua ad esortare i telespettatori a procurarsi la previsione, dicendo alle ore 10:25 (quindi di nuovo alle ore 14:07): *“Affrettiamoci, prendiamo questo ambo!”*; alle ore 10:27 (quindi di nuovo alle ore 14:09): *“Per tutte le nonnine che vivono di pensione, che non possono giocare 40 ambi, magari spendendo tutta la pensione in due estrazioni: ebbene, vi dico, diamo fiducia a Romeo Torti, perché non vi ha mai deluso, diamo fiducia al 90 perché la previsione è una previsione unica!”*; alle ore 10:29 (quindi di nuovo alle ore 14:10): *“Due minuti a disposizione per andare incontro al 90, per andare incontro alla vincita di questa previsione! Chiamiamo adesso! Prendiamo subito la previsione e andiamo a giocare immediatamente!”*;
- alle ore 10:30 (quindi di nuovo alle ore 14:12) il Torti torna in video e alle ore 10:31 (quindi di nuovo alle ore 14:13) torna la Scritta in sovrappressione mentre il Torti continua a sollecitare l’acquisto del servizio di pronostico dicendo alle ore 10:32 (quindi di nuovo alle ore 14:14) *“Due minuti a disposizione per questo ambo firmato Romeo Torti!”* e successivamente la Scritta resta in sovrappressione con sfondo musicale dalle ore 10:32 alle ore 10:42 (quindi di nuovo dalle ore 14:14 alle ore 14:24);
- alle ore 10:42 (quindi di nuovo alle ore 14:24) il Torti torna in video e alle 10:45 (quindi di nuovo alle ore 14:27) compare la scritta *“l’ambo diamante – annuncia il 27 – solo 2 ambi – per colpirlo – diritto al cuore – 2 ambi potenti – per vincere a ruota!! – chiama ora!! – scopri ora – grande previsione – 899.00.90.87”* mentre il Torti continua ad esortare i telespettatori a procurarsi la previsione, dicendo alle ore 10:48 (quindi di nuovo alle ore 14:30): *“Signori, io del 27 finora non ne ho parlato. (...) Iniziamo a giocarlo dalla prossima estrazione con due ambi, quindi gioco ristretto. Ancora una volta abbiamo un minimo investimento che ci permette in caso di vincita e probabilmente lo andremo a vincere il 27 in pochissime estrazioni. Già dal prossimo concorso ci*

sono ottime chances di vincita.”; alle ore 10:48 (quindi di nuovo alle ore 14:31): “Non dovete magari fare un altro codice o un’altra chiamata: chi andrà a prendere il 90, prende anche la previsione del 27. (...) Chi è che non può giocare due ambi secchi? Chi è che non può giocare due ambi?”;

- alle ore 10:50 (quindi di nuovo alle ore 14:34) il Torti torna in video e alle 10:54 (quindi di nuovo alle ore 14:36) dice: *“Ebbene, chi vuole voltare pagina? Chi vuole provare a giocare con le previsioni, quelle vere, le previsioni quelle ristrette? Ebbene, io non dico che dovete chiamare a me, signori, perché io non sono nessuno, io sono un amico come voi, sono un giocatore come voi, e ovviamente cerco di fare del mio meglio. A volte ci riesco, a volte non ci riesco, ma fa parte del gioco”;*
- alle ore 10:54 e 10:55 (quindi di nuovo alle ore 14:37 e 14:38) tornano le due scritte relative all’*”ambo esplosivo”* e all’*”ambo diamante”* sempre promuovendo la numerazione 899.00.90.87, alle ore 11:00 (quindi di nuovo alle ore 14:42) compare a tutto schermo una scritta promozionale del canale satellitare House Channel (Sky 936) dove andranno in onda le prossime previsioni del Torti e alle ore 11:03 (quindi alle ore 14:45) la trasmissione termina con la scritta in sovrimpressione *“Questa trasmissione ha come oggetto offerte fatte direttamente al pubblico ed è sottoposta ai dlgs 50/92 e 185/99. Studiolotto di Romeo Torti”;*

VISTE le note pervenute in data 16 marzo 2010 (prot. n. 16034) e 31 marzo 2010 (prot. n. 19824), della società PTP S.r.l. in cui essa eccepisce che le violazioni sono state commesse nella medesima giornata e che quindi dovrebbero essere assoggettate ad un’unica sanzione e che la scritta “televendita” non è stata omessa ma è solo di poca chiarezza nella sovrimpressione;

RITENUTO di poter accogliere solo parzialmente le giustificazioni addotte dall’emittente, in quanto ai fini della violazione contestata rileva anche il fatto che la scritta non sia chiaramente leggibile, mentre le repliche televisive del medesimo contenuto editoriale, costituendo pedissequa iterazione di un unico contenuto senza variazione alcuna, effettivamente non risultano qualificabili come violazioni autonome ai fini dell’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dunque non configurano la fattispecie di più violazioni della medesima disposizione, bensì costituiscono un’identica violazione della medesima disposizione la quale non è suscettibile di cumulo per mancanza del requisito della diversità dell’azione;

RILEVATO che l’emittente in questione ha in effetti trasmesso nelle fasce orarie specificate televendite di pronostici del lotto, mandate in onda in fasce orarie non consentite nel programma andato in onda in data 22 aprile 2009 tra le ore 10:03 circa e le ore 14:45 circa, con sovrimpressione di numerazioni telefoniche per la fornitura di

servizi a sovrapprezzo;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5-ter alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di cartomanzia e assimilabili, tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 1), che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3) e che tali trasmissioni non devono trarre in inganno il pubblico o sfruttarne la superstizione e credulità, anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti (comma 2);

CONSIDERATO, inoltre, che la sovrapposizione in modo poco chiaro della scritta "televendita" integra violazione della norma di cui all'articolo 3, comma 2, della succitata delibera n. 538/01/CSP come modificata, la quale prescrive che "*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*";

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, in data 22 aprile 2009 tra le ore 10:03 circa e le ore 14:45 circa, del combinato disposto degli articoli 5-ter, commi 1, 2 e 3, e 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 2 lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la rilevata violazione nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società PTP S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in quanto a fronte dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, il bacino di utenza dell'emittente locale è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non

siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le contestate violazioni nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) per la violazione rilevata in data 22 aprile 2009 tra le ore 10:03 circa e le ore 14:45 circa;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società PTP S.r.l. con sede legale in Roma (00185), Via Parigi 17, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Televita", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 146/10/CSP", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81".

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 146/10/CSP.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e

successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola